

Polizza n° 00052611300196

Agenzia di ROMA SAN GIOVANNI

Codice agenzia 000526 - Partizione 018

Codice fiscale: 97688070586

Contraente

Parr. S. Maria Della Consolazione
Indirizzo: Via Aldo Della Rocca, 6 - 00128 - Roma (RM)

Durata

1 anno

Inizio: 26/09/2017

Scadenza: 26/09/2018

Tacito rinnovo: SI

Prima rata

Dalle ore 24.00 del 26/09/2017 alle ore 24.00 del 26/09/2018

Rate successive

Scadenza: 26/09 di ciascun anno

Rateazione

Annuale dal 26/09/2018

Diocesi

ROMA E SEDI SUBURBICARIE

Allegati

NO

PREMIO						
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	Imposte	TOTALE
Incendio	874,87	--	874,87	22,25	194,66	1.069,53
Premio annuo euro	874,87	--	874,87		194,66	1.069,53
Incendio	874,87	--	874,87	22,25	194,66	1.069,53
Premio alla firma euro	874,87	--			194,66	1.069,53
Rate successive euro	874,87	--	874,87		194,66	1.069,53



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni) MOD. POL INC EE 6 - ED. 25/10/2015 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. ISVAP n. 5/2006 e s.m.i. - l'informativa riguardante gli obblighi di comportamento dell'intermediario (MOD. 7A) o di averne preso visione in quanto affisso nei locali dell'intermediario, e di aver ricevuto le informazioni generali sull'intermediario assicurativo e potenziali situazioni di conflitto d'interessi (MOD. 7B)
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL INC EE 2 - ED. 9820/2017
- schede tecniche n° 1, 2, 3, 4, 5

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 13/09/2017.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.

Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
AGENTE O DIREZIONE

CONTRAENTE

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: Art.6 - Recesso in caso di sinistro; Art.7 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione; Art.9 - Foro competente; Art.12 c) e d) - Esclusioni dei danni causati con dolo o colpa grave; Art.13 - Cose assicurabili a condizioni speciali; Art.15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Art.17 - Esagerazione dolosa del danno; Art.18 - Procedura per la valutazione del danno; Art.19 - Mandato dei Periti; Art.22 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art.24 - Pagamento dell'indennizzo.

CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. POL INC EE 5 - ED. 31/05/2017; le condizioni di assicurazione MOD. POL INC EE 2 - ED. 9820/2017; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

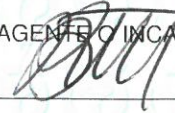
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani in:

Luogo e data

21/09/14

AGENTE O INCARICATO



SCHEDA TECNICA N. 1

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00052611300196

Assicurato: Parrocchia S. Maria Della Consolazione

Ubicazione del rischio Via Aldo Della Rocca 6, 00128 Roma (RM)

Descrizione Attività Chiesa parrocchiale - Mq. 490 x euro 2.500,00 al mq. = valore fabbricato euro 1.225.000,00

Codice attività: settore 1 civile
gruppo 375 - Chiesa parrocchiale e relative dipendenze

Descrizione del rischio Esistono fabbricati variamente elevati fuori terra, tra loro contigui e comunicanti, anche separati da spazi vuoti di qualsiasi dimensione, tutti costruiti, tamponati e coperti in materiali incombustibili, solai - Ove esistono - Anche con strutture portanti in legno adibiti all'attività assicurata. Possono coesistere cabine elettriche, centrali termiche e/o di condizionamento, tettoie e minori dipendenze

INCENDIO

Partite		Somma assicurata in euro	Forma di garanzia	Tasso %	Premio annuo netto in euro
INCENDIO DANNI DIRETTI					
1	Chiesa parrocchiale	1.225.000,00	PRA	0,324	396,90
2	Contenuto	367.500,00	PRA	0,000	0,04
Premio annuo totale netto				euro	396,94

SCHEDA TECNICA N. 2

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00052611300196

Assicurato: Parrocchia S. Maria Della Consolazione

Ubicazione del rischio Via Aldo Della Rocca 6, 00128 Roma (RM)

Descrizione Attività Campanile - Mc 300 x 250,00 al mc = valore fabbricato euro 75.000,00

Codice attività: settore 1 civile
gruppo 375 - Chiesa parrocchiale e relative dipendenze

Descrizione del rischio Esistono fabbricati variamente elevati fuori terra, tra loro contigui e comunicanti, anche separati da spazi vuoti di qualsiasi dimensione, tutti costruiti, tamponati e coperti in materiali incombustibili, solai - Ove esistono - Anche con strutture portanti in legno adibiti all'attività assicurata. Possono coesistere cabine elettriche, centrali termiche e/o di condizionamento, tettoie e minori dipendenze

INCENDIO

<i>Partite</i>		<i>Somma assicurata in euro</i>	<i>Forma di garanzia</i>	<i>Tasso %</i>	<i>Premio annuo netto in euro</i>
INCENDIO DANNI DIRETTI					
1	Campanile	75.000,00	PRA	0,324	24,30
2	Contenuto	22.500,00	PRA	0,000	compresa
Premio annuo totale netto				euro	24,30

SCHEDA TECNICA N. 3

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00052611300196

Assicurato: Parrocchia S. Maria Della Consolazione

Ubicazione del rischio Via Aldo Della Rocca 6, 00128 Roma (RM)

Descrizione Attività Sacrestia - Mc 500 x euro 300,00 al mc = valore fabbricato euro 150.000,00

Codice attività: settore 1 civile
gruppo 375 - Chiesa parrocchiale e relative dipendenze

Descrizione del rischio Esistono fabbricati variamente elevati fuori terra, tra loro contigui e comunicanti, anche separati da spazi vuoti di qualsiasi dimensione, tutti costruiti, tamponati e coperti in materiali incombustibili, solai - Ove esistono - Anche con strutture portanti in legno adibiti all'attività assicurata. Possono coesistere cabine elettriche, centrali termiche e/o di condizionamento, tettoie e minori dipendenze

INCENDIO

Partite		Somma assicurata in euro	Forma di garanzia	Tasso ‰	Premio annuo netto in euro
INCENDIO DANNI DIRETTI					
1	Sacrestia	150.000,00	PRA	0,324	48,60
2	Contenuto	45.000,00	PRA	0,000	compresa
Premio annuo totale netto				euro	48,60

SCHEDA TECNICA N. 4

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00052611300196

Assicurato: Parrocchia S. Maria Della Consolazione

Ubicazione del rischio Via Aldo Della Rocca 6, 00128 Roma (RM)

Descrizione Attività Canonica - Mc 1.500 x euro 300,00 al mc = valore fabbricato euro 450.000,00

Codice attività: settore 1 civile
gruppo 375 - Chiesa parrocchiale e relative dipendenze

Descrizione del rischio Esistono fabbricati variamente elevati fuori terra, tra loro contigui e comunicanti, anche separati da spazi vuoti di qualsiasi dimensione, tutti costruiti, tamponati e coperti in materiali incombustibili, solai - Ove esistono - Anche con strutture portanti in legno adibiti all'attività assicurata. Possono coesistere cabine elettriche, centrali termiche e/o di condizionamento, tettoie e minori dipendenze

INCENDIO

Partite		Somma assicurata in euro	Forma di garanzia	Tasso %	Premio annuo netto in euro
INCENDIO DANNI DIRETTI					
1	Canonica	450.000,00	PRA	0,324	145,80
2	Contenuto	135.000,00	PRA	0,000	0,01
Premio annuo totale netto				euro	145,81

S.A. - MOD. 2001.S

SCHEDA TECNICA N. 5

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00052611300196

Assicurato: Parrocchia S. Maria Della Consolazione

Ubicazione del rischio Via Aldo Della Rocca 6, 00128 Roma (RM)

Descrizione Attività Opere parrocchiali - Mc 2.667 x euro 300,00 = valore fabbricato euro 800.000,00

Codice attività: settore 1 civile
gruppo 375 - Chiesa parrocchiale e relative dipendenze

Descrizione del rischio Esistono fabbricati variamente elevati fuori terra, tra loro contigui e comunicanti, anche separati da spazi vuoti di qualsiasi dimensione, tutti costruiti, tamponati e coperti in materiali incombustibili, solai - Ove esistono - Anche con strutture portanti in legno adibiti all'attività assicurata. Possono coesistere cabine elettriche, centrali termiche e/o di condizionamento, tettoie e minori dipendenze

INCENDIO

Partite		Somma assicurata in euro	Forma di garanzia	Tasso ‰	Premio annuo netto in euro
INCENDIO DANNI DIRETTI					
1	Opere parrocchiali	800.000,00	PRA	0,324	259,20
2	Contenuto	240.000,00	PRA	0,000	0,02
Premio annuo totale netto				euro	259,22

NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 marzo 1995.

I. TERMINOLOGIA

- **Cattolica** Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
- **Assicurato** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione o contratto** contratto di assicurazione;
- **Contraente** soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
- **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Indennizzo** somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.
- **IVASS (ex ISVAP)** L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Informazioni generali:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458391112 - sito internet: www.cattolica.it - email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it - pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa:

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.876 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.289 milioni di euro).
Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 2,09 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legge applicabile all'assicurazione

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

B. Pagamento del premio

Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito alle scadenze pattuite e può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o

MOD. POL INC EE 5 - ED. 31/05/2017

stampata in data 13/09/2017

Polizza n° 00052611300196



0030000052601100052611300196000000026092017C

1 / 2

COPIA PER IL CONTRAENTE

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 www.cattolica.it

l'agente in qualità di agente Cattolica.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) sarà vietato il ricorso al denaro contante.

C. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - Sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art.16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

D. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

NOTA BENE

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente l'assicurazione prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alle nostre agenzie.

INFORMATIVA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, n° 196 e S.M.I.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 lett. f) del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (cd. Codice della *privacy*), il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, e nella specie quindi la Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop. con sede legale in Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (VR);
- ai sensi dell'art. 4 lett. i) del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., per interessato si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., grava sul Titolare l'obbligo di informare preventivamente l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi;
- l'informativa viene rilasciata tramite i Contraenti/Assicurati/Clienti (anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche), nel rispetto dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. anche agli eventuali interessati:
 - i cui dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
 - i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale.

Tutto ciò premesso, il Titolare fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi e contabili (nome, cognome, codice fiscale e/o partita IVA, email, indirizzo, recapito telefonico) amministrativi e professionali, commerciali e reddituali, eventuali dati giudiziari e sensibili (in specie dati sanitari e comunque idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente alle finalità assicurative), relativi all'interessato, raccolti presso di esso o presso altri soggetti, o raccolti presso l'interessato stesso e riferiti a terzi (conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, ecc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative), conferiti dall'interessato in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali:

- **per finalità "assicurative" e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali dal Titolare**, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (quali la stesura di preventivi) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento); per l'esercizio e la difesa dei diritti del Titolare, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, al cui svolgimento il Titolare è tenuto per legge o regolamento (ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, ecc.); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte di essi, esclusivamente per le suddette finalità assicurative e per finalità derivanti da obblighi di legge.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati, in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, con gli altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

- **Se acconsentite, per finalità di marketing del Titolare, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) tese a migliorare e/o a far conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di:
 - invio di materiale pubblicitario;
 - vendita diretta;
 - compimento di ricerche di mercato;
 - comunicazione commerciale.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

- **Se acconsentite, per finalità di profilazione proprie del Titolare**, così da poter predisporre ed inviare, **offerte e comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo anche avvalendosi di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di potervi inviare direttamente comunicazioni di marketing elaborate, tenendo conto delle Vostre esigenze.



- **Se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia**. Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.
- **Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (in allegato) che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo), tese a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi, ai fini di:
 - invio di materiale pubblicitario;
 - vendita diretta;
 - compimento di ricerche di mercato;
 - comunicazione commerciale.
 Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, tali società del Gruppo Cattolica Assicurazioni si potranno avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.
- **Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo), tese a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi ai fini di:
 - invio di materiale pubblicitario;
 - vendita diretta;
 - compimento di ricerche di mercato;
 - comunicazione commerciale.

I trattamenti per finalità di marketing, di profilazione, di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio, effettuato dal Titolare, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing ecc., sono del tutto facoltativi. Si precisa che, ai sensi degli artt. 7, comma 4, lett. b) e 130 comma 5 del Codice, è possibile esercitare, per le finalità facoltative sopra citate, anche in parte, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, effettuato attraverso modalità tradizionali ed automatizzate di contatto. Al riguardo si rinvia al paragrafo "Diritti dell'interessato". Il mancato conferimento dei dati con riferimento a questi o il mancato consenso a detti trattamenti/comunicazioni comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, e per l'interessato, ad esempio, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con procedure informatiche o comunque mezzi telematici e/o supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, appositamente designati quali Incaricati o Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere conosciuti da parte di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designate Responsabili, e da parte di altre società che svolgono attività strumentali e funzionali, quali ad esempio la postalizzazione, di norma designate Responsabili. I dati possono essere comunicati per la corretta gestione dei rapporti instaurati/instaurandi ad altri soggetti del settore assicurativo, quali coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, broker, intermediari, gerenti e rappresentanti di agenzie in economia, periti, medici fiduciari, centrali operative di assistenza, tecnici valutatori e legali; società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ad esempio ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, Ivass, Covip, Consap Agenzia delle Entrate e autorità di vigilanza e di controllo competenti; altresì a società di servizi postali, investigativi, di recupero dei crediti, di archiviazione documentale, di tutela legale (ad esempio ARAG), di revisione e altresì a società di ricerche di mercato e di informazione commerciale.

Alle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni ed ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicati, i dati possono essere comunicati a seguito del conferimento dei consensi facoltativi per le proprie finalità di marketing sopra descritte.

I dati personali e soprattutto quelli sensibili non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, nel rispetto degli artt. 42 e ss. del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i..



DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 130 del D.Lgs. n° 196/2003 (quali ad esempio quello di avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati nelle ipotesi previste, ecc.) rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email privacy@cattolicaassicurazioni.it. L'interessato inoltre ha diritto di opporsi al trattamento nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni richiamate. Si precisa che il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità di marketing, attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende all'invio di comunicazioni promozionali con modalità tradizionali (come la posta cartacea e la chiamate tramite operatore), salvo anche in tale ipotesi il diritto di opporsi in parte al trattamento (cfr art. 7 comma 4 del Codice). Inoltre si potrà esprimere la propria volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email privacy@cattolicaassicurazioni.it. Si precisa che quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

TITOLARE

Il Titolare è la Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop. con sede legale in Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (VR). Per l'esercizio dei diritti ex artt. 7, 130 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della Funzione Privacy del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email privacy@cattolicaassicurazioni.it. Allo stesso potrà essere richiesto anche l'elenco dei Responsabili di trattamento del Titolare, delle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni e dei Responsabili di trattamento di queste.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività sopra descritte e per adempiere ad obblighi contrattuali nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti, fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento per le finalità promozionali descritte.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO

Il conferimento dei dati è obbligatorio per quelli relativi a finalità assicurative necessari agli adempimenti richiesti dalla legge o dai regolamenti di settore (ad esempio normativa antiriciclaggio, per il contrasto alla frode assicurativa e Banca dati Sinistri); per gli altri dati il conferimento è facoltativo ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si veda quanto precisato sopra per la facoltatività del conferimento dei dati e dei consensi per le finalità di marketing del Titolare, di comunicazione dei dati e di profilazione proprie del Titolare, di comunicazioni commerciali e di invio, effettuato dal Titolare, di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere A), B) e D) e 42 e ss. del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento (compreso il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE) dei suddetti dati (esclusi quelli sensibili relativi allo stato di salute) per le correnti finalità amministrative e di gestione dei rapporti instaurati/instaurandi non è richiesto in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o di regolamento (normativa antiriciclaggio, di contrasto frode assicurativa, Banca dati Sinistri), per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto instaurando/in essere, ovvero nel caso di dati provenienti da albi, pubblici registri, atti e documenti conoscibili da chiunque.

Altrettanto il consenso non è previsto per il trattamento dei dati giudiziari in forza e virtù dell'art. 27 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. e dell'Autorizzazione in vigore dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, che specifica le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n° 196/2003 il consenso al trattamento dei dati sensibili e sanitari è necessario ed è richiesto anche dall'Autorizzazione in vigore del Garante per il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di Titolari, qualunque sia la modalità all'uso utilizzata (ivi compreso anche il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE).

Ai sensi degli artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. è richiesto altresì il consenso espresso per la comunicazione dei dati agli altri soggetti sopra indicati, per le finalità e modalità descritte. Altresì i consensi (tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del D.Lgs. n° 196/2003 e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati) sono richiesti per le previste finalità di marketing, di profilazione e di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio, effettuato dal Titolare, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

TITOLARE R.L.P.T.



**PRESTAZIONE DEL CONSENSO RIFERITA AL CONTRAENTE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n° 196 e S.M.I.**

Presa visione dell'informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, garantendo l'osservanza degli obblighi su di noi facenti capo per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, consapevoli, altresì, che in difetto di consenso il Titolare non potrà dar seguito alle operazioni di trattamento sottoposte a consenso espresso e specifico, con riferimento:

al trattamento sopra descritto dei dati personali anche sensibili **per le finalità relative all'attività assicurativa e liquidativa**, ed alle relative modalità di svolgimento strettamente connesse all'attività detta, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento da parte di essi, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, degli stessi dati (anche sensibili) sempre per le medesime finalità (assicurative e liquidative), per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

☒ **CONSENTE** ☐ **NON CONSENTE**

(da compilare solo nel caso di persone fisiche)

al trattamento suddetto dei dati personali **per finalità di marketing proprie del Titolare** (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003, mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

☐ **CONSENTE** ☒ **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

al trattamento suddetto dei dati personali **per finalità di profilazione proprie del Titolare**, cosicché possa predisporre ed inviare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003, mediante anche l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, proprie comunicazioni di marketing personalizzate, anche utilizzando i dati delle dette attività di profilazione, e quindi elaborate tenendo conto delle nostre esigenze e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

☐ **CONSENTE** ☒ **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

al trattamento suddetto **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.** (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia**, informati che il consenso è facoltativo;

☐ **CONSENTE** ☒ **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

alla comunicazione dei dati personali alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (confronta elenco allegato) **per finalità di marketing proprie di questi** (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

☐ **CONSENTE** ☒ **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia per finalità di marketing proprie di questi, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono, anche cellulare, tramite operatore di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo.

☐ **CONSENTE** ☒ **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

Dichiaro che i "flag" (spunte) apposti nei campi "consensi" soprastanti, nel caso in cui l'acquisizione dei consensi avvenga direttamente presso la sede dell'intermediario, corrispondono alla manifestazione della mia volontà, essendo stati inseriti a sistema dall'operatore incaricato per mio conto solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo e Data ROMA 13/09/2017

CONTRAENTE



Elenco delle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (aggiornato al 01/01/2017)

SOCIETA'	SEDE LEGALE
ABC Assicura S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Agenzia Generale Agrifides S.r.l.	Roma, Via Ventiquattro Maggio 43
BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
BCC Vita S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Berica Vita S.p.A.	Vicenza, Via Battaglione Framarin 18
C.P. Servizi Consulenziali S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Agricola S.a.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Beni Immobili S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Immobiliare S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services S.C.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Lombarda Vita S.p.A.	Brescia, Corso Martiri della Libertà 13
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa	Verona, Lungadige Cangrande 16
Tua Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Tua Retail S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1



Agenzia di ROMA SAN GIOVANNI - 000526

Polizza n° 00052611300196 a seguito di Proposta n° 15075084

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

(art. 52 Regolamento n.5 lsvap del 16 ottobre 2006)

RAMI DANNI NON AUTO

Gentile Cliente, la vigente normativa obbliga l'intermediario assicurativo a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze del contraente/assicurato. Il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporre un contratto adeguato alle Sue esigenze assicurative. Al riguardo desideriamo sottolineare che la mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo.

Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la sotto riportata "Dichiarazione di rifiuto a fornire le informazioni richieste" qualora Lei non intenda fornire una o più informazioni richieste o la "Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza" se, sulla base delle informazioni ricevute, il prodotto individuato risulti inadeguato alle esigenze dichiarate e Lei intenda comunque sottoscrivere il contratto. La ringraziamo per la collaborazione.

1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Contraente:

Cognome nome o ragione sociale: PARR. S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE

C.F./P.Iva: 97688070586 professione: _____

Sesso: _____ data di nascita: _____ comune di nascita: _____ prov _____

luogo di residenza: ROMA prov RM Via Aldo Della Rocca, 6

2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Rischio Incendio

3) ESIGENZE ASSICURATIVE

Nel rammentare che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali, eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'Intermediario.

In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende garantire*?:

1. ☐ protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
 2. ☐ protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)
 3. ☐ protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
 4. ☒ protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili
 5. ☐ protezione da garanzia cauzione/fideiussoria
 6. ☐ protezione all risk
 7. ☐ protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia
- Se rischio infortuni a quale forma è interessato:
- ☐ individuale
 - ☐ nucleo familiare
 - ☐ Cumulativa
8. ☐ patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
 9. ☐ esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza.
 10. ☐ esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici
 11. ☐ esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti
 12. ☐ esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie
 13. ☐ esigenze assicurative collegate al possesso o alla conduzione di animali

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:

- ha necessità di ottemperare a obblighi di legge?: ☐ si - ☒ no.
- ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi?: ☐ si - ☒ no.
- ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza?: ☐ si - ☒ no.

* è possibile dare più risposte



031000005260110005261130019600000026092017C

1 / 2

MOD. ADEG 31 - ED. 27/04/2017

COPIA PER IL CONTRAENTE

4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

- **Quale è la durata per la quale intende coprire i Suoi rischi?:**
 - ☒ un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale
 - ☐ un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo
 - ☐ poliennale con tacito rinnovo - ☐ poliennale senza tacito rinnovo - ☐ inferiore all'anno
- **Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?:**
 - ☒ annuale - ☐ semestrale - ☐ unico anticipato - ☐ altro -

In considerazione delle informazioni raccolte, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n°5 del 16 ottobre 2006, il contratto proposto risulta adeguato alle esigenze assicurative del Contraente. Il Contraente, valutata la tipologia di contratto proposta, i capitali assicurati ed i massimali pattuiti, il premio, le franchigie e gli scoperti che gli sono stati chiaramente rappresentati dall'Intermediario e che rimangono a carico dell'Assicurato, la durata del contratto, la presenza di altre garanzie già operanti per le persone e/o cose/animali e/o attività oggetto del questionario ed in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto stesso, dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il Contratto in quanto adeguato alle sue esigenze e che il premio propostogli dall'intermediario è in linea con la propria disponibilità di spesa.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto, del quale conferma di aver preso visione e ricevuto copia da parte dell'Intermediario, riconoscendo altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui, e pertanto ne assume piena responsabilità.

Inoltre, in relazione all'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003), preso atto della relativa informativa fornita, Egli acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità precontrattuali e contrattuali, a fini esclusivamente assicurativi, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Luogo e data: ROMA, 13/09/2017

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni a Lui richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze assicurative

Luogo e data: ROMA, 13/09/2017

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o non potrebbe risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Luogo e data: ROMA, 13/09/2017

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE

* è possibile dare più risposte

MOD. ADEG 31 - ED. 27/04/2017

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Allegato n° 7A)

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n° 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n° 5/2006 così come modificato dal Provvedimento ISVAP n° 2720 del 2 Luglio 2009 e dal Regolamento IVASS n° 8 del 3 marzo 2015 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano o trasmettono al Contraente copia del documento (Allegato n° 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d. informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e. consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f. possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale Beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), per importi inferiori a tremila/00 euro, il limite è relativo a ciascuna movimentazione di denaro contante, ancorché riferita ad uno o più contratti pagati contestualmente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Allegato n° 7B)

Ai sensi della vigente normativa, l'Intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna o trasmissione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - punto 1 - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a. Cognome : FERRANTE;
Nome: CLAUDIO;
- b. Qualifica: COLLABORATORE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: E E000073288;
Data di iscrizione: 30/06/2007;
- c. Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività VIALE MANZONI 39 INT. 2 00185 ROMA RM;
- d. Recapito telefonico dell'Intermediario principale: 0670490344;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale:
MAIL:ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT;PEC:BISCHETTIASSICURAZIONISAS@PEC.IT;

PARTE I - punto 2 - Informazioni generali sull'Intermediario di II livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:

- e. Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: _____;
- f. Sezione E del registro di appartenenza _____; Data iscrizione: _____;

MOD. RE 7A 7B - ED. 01/07/2016

PARTE I - punto 3 - Informazioni sull'Intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:

- g. Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: BISCHETTI ASSICURAZIONI DI PAOLO BISCHETTI E C. S.A.S. ;
iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione A000570148; data iscrizione 24/03/2017;
h. Indirizzo della/e sede/i operativa/e presso la/e quale/i l'Intermediario svolge l'attività: VIALE MANZONI 39 INT. 2 00185 ROMA RM;
i. Recapito telefonico dell'Intermediario: 0670490344;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):
MAIL:ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT;PEC:BISCHETTIASSICURAZIONISAS@PEC.IT.

Denominazione della/e Impresa/e di cui sono offerti i prodotti:
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. **Partecipazione rilevante dell'Intermediario iscritto nella sezione A del Registro nell'impresa di assicurazione:**
☐ detiene
☒ non detiene
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;
- b. **Partecipazione rilevante dell'intermediario per il quale il soggetto che entra in contatto con il Cliente iscritto nella sezione E del Registro nell'impresa di assicurazione:**
☐ detiene
☒ non detiene
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;
- c. **Partecipazione rilevante dell'Impresa di Assicurazione nell'Intermediario:**
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
☐ detiene
☒ non detiene
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di (indicare la denominazione della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera) _____;
- d. **Criteri di valutazione del Contratto proposto:**
☐ L'Intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale, specificando il n° 1 contratti (ove possibile) sul quale fonda le proprie valutazioni;
☐ L'Intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i prodotti assicurativi di (indicare la/e impresa/e assicurative con la/e quale/i è/sono stato/i concluso/i il/i contratto/i di esclusiva) _____;
☒ L'Intermediario nel caso in cui, in assenza di un obbligo contrattuale, non sia tenuto a proporre esclusivamente i prodotti assicurativi di una o più imprese di assicurazione avvisa il Contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari per la proposta di prodotti analoghi.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- a. ☒ I premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.
☐ E' stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.
- b. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n°16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 - E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento di cui agli articoli da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via del

Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto.

Polizza Incendio

Enti Ecclesiastici e Settore Non Profit

Parr. S. Maria Della Consolazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 000526.11.300196

Il presente allegato MOD. POL INC EE 2 - ED. 9820/2017 è parte integrante della polizza 000526.11.300196

AGENZIA DI ROMA SAN GIOVANNI - 000526
BISCHETTI ASSICURAZIONI DI PAOLO BISCHETTI E C. S.A.S.
VIALE MANZONI, 39 - 00185 - ROMA (RM)
Telefono 0670490344
Fax 0670497866
E-mail ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT



DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo si intende per:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

La Parrocchia nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore che stipula l'assicurazione e paga il premio.

Chiesa

Fabbricato, o porzione di fabbricato, dedicato all'esercizio pubblico di atti di culto religioso cattolico, compreso il campanile anche se non intercomunicante.

Danno liquidabile

L'importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Diocesi

Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale del Vescovo.

Durata

Periodo di tempo determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.

Franchigia

La somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

Oratorio

Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive ed ogni altra attività ad esse connessa.

Parrocchia

L'Ente Ecclesiastico avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro (Legge n. 222 del 20 maggio 1985).

Parti

Il Contraente dell'assicurazione e la Società.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione;

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate.

Scoperto

La percentuale dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Società

L'Impresa assicuratrice.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Operatività del contratto

Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società Cattolica di Assicurazione.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, semprechè siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il pagamento del premio deve essere eseguito in conformità alle vigenti norme di Legge.

Art. 3 - Durata

La durata del presente contratto è determinata concordemente tra le Parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed è indicata in polizza.

Art. 4 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra Parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella scheda di polizza venga indicato "NO" relativamente al tacito rinnovo. Per i casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 6 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione di rischio

Se il Contraente comunica mutamenti che producono una diminuzione di rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione a Cattolica determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, Cattolica ha la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso Cattolica rimborsa al Contraente entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente approvate le disposizioni dei sottorichiamati articoli delle Condizioni che regolano l'Assicurazione in Generale:

- art. 1) Operatività del contratto
- art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- art. 3) Durata
- art. 4) Proroga del contratto
- art. 5) Dichiarazioni inesatte e reticenti
- art. 6) Aggravamento di rischio
- art. 7) Diminuzione di rischio
- art. 8) Modifiche dell'assicurazione
- art. 9) Altre assicurazioni
- art. 10) Recesso in caso di sinistro
- art. 11) Oneri fiscali
- art. 12) Foro competente
- art. 13) Rinvio alle norme di Legge

Il Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI" INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
--

Acqua condotta

Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti costituenti la rete idrica di pertinenza del fabbricato assicurato, nonché delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, con esclusione delle rotture dei generatori di calore, dei radiatori termici e delle rotture delle connessioni tra le suddette apparecchiature e le tubazioni medesime.

Allagamenti

Qualsiasi riversamento o spargimento di acqua, diverso da inondazioni, da alluvioni e da acqua condotta.

Apparecchiature elettroniche

Personal computer, apparecchi audiovisivi ed apparecchiature elettroniche in genere; elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati.

Archivi

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

Contenuto

Tutti i beni mobili di proprietà dell'Ente assicurato che si trovano sottotetto dei fabbricati assicurati, descritti nella Scheda Tecnica di polizza, e dei fabbricati di proprietà o in uso all'Ente assicurato esistenti nell'area di pertinenza dell'Ente medesimo, con il massimo del 30% della somma assicurata relativa ai fabbricati descritti nella Scheda Tecnica di polizza o alla loro porzione in uso all'Ente assicurato, compresi orologi, campane con relativo castello, organi e beni di terzi. Si intendono inclusi denaro, titoli di credito in genere, preziosi, collezioni, per un importo assicurato pari al 5% della somma assicurata come contenuto. Sono inoltre comprese opere d'arte e oggetti di antiquariato (quadri, sculture o simili), con il limite di euro 100.000,00 per singola opera od oggetto, indipendentemente dal loro valore di perizia. Temporaneamente le cose facenti parte del Contenuto si intendono assicurate in ubicazioni diverse da quella descritta in polizza, purché di proprietà dell'Assicurato e comunque entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Sono esclusi i mezzi di trasporto iscritti al PRA.

Eventi atmosferici

Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

Eventi sociopolitici

Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Il complesso delle opere edili di pertinenza dell'Assicurato compresi: infissi, impianti idrici, igienico - sanitari, termici, elettrici e/o elettronici, di condizionamento, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione, compresi impianti per il suono automatico delle campane, pensiline, tettoie e recinzioni in muratura, cancellate e cancelli e altre minori dipendenze. I fabbricati assicurati sono quelli di proprietà, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Ente assicurato. Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi e statue, affreschi ed opere d'arte facenti parte integrante del fabbricato, con il limite di euro 100.000,00 per singola opera, elementi del fabbricato posti stabilmente anche all'esterno dello stesso, compresi gli oggetti

d'arte, quali ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali, con il limite di euro 50.000,00 per singolo oggetto.

Se l'Assicurato occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

Se l'Assicurato occupa anche solo una porzione della costruzione edile interamente di sua proprietà, l'assicurazione è operante sull'intera costruzione edile.

Furto

L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, mediante rottura, forzatura o rimozione dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Guasti alle macchine

Tutti i danni derivanti ai macchinari (ad esclusione delle apparecchiature elettroniche) da rotture e/o guasti accidentali meccanici, originati da cause interne o da errori di manovra, errata manipolazione, imperizia e negligenza, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Inondazioni, alluvioni

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Lucchetto di sicurezza

Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Merci

Le materie prime; i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria; i semilavorati e i prodotti finiti; le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi; i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione; esclusi oggetti d'arte, preziosi, valori.

Il tutto ovunque nell'ambito dell'Ente assicurato, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

Opere ed oggetti d'arte

a) Gli oggetti aventi particolare valore artistico, di pertinenza sia del fabbricato sia del contenuto, di valore singolo superiore a euro 15.000,00 come ad esempio: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e acquasantiere.

b) Le lastre aventi particolare valore artistico di valore singolo superiore a euro 5.000,00.

Partita

Insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata.

Preziosi

Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

Rapina

L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità media dei danni che possono derivarne in rapporto alla media dei valori assicurati su Enti similari.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serratura di sicurezza

Il dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti caratteristiche:

- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno cinque perni, se si tratta di serratura a cilindro, oppure almeno cinque lastre, se si tratta di serratura a lastre, oppure almeno 5 arresti, se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno tre dischi coassiali, se si tratta di serratura a combinazione.

Smottamento, franamento del terreno

- 1) smottamento: scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- 2) franamento: distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce, anche non derivante da infiltrazione d'acqua.

Supporti di dati

Schede meccanografiche, nastri perforati, nastri magnetici, dischi magnetici, dischi ottici od altri tipi di supporti sui quali vengono memorizzati i dati.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione di franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, come "sinistro singolo".

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da persona singola), diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Valori

Il denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto, biglietti della lotteria.

Vetro anticrimine

il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per finalità criminali.

Vetro antiproiettile

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

Vetro antivandalismo

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
"TUTTI I RISCHI"
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, poste nelle ubicazioni indicate in polizza, causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato salvo quanto escluso nell'art. 2 - "Esclusioni".

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Sono inoltre comprese nell'assicurazione le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, e smaltire, i residui del sinistro.

Salvo quanto previsto dall'art. 7 - Obblighi in caso di sinistro, comma a) e successive precisazioni pertinenti, il pagamento degli indennizzi sarà effettuato nei limiti delle somme assicurate e con gli eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti previsti nel presente allegato.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi:

a) i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- 3) eruzioni vulcaniche;
- 4) bradisismo;
- 5) terremoto, maremoto, mareggiate, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, inondazioni e alluvioni, franamento, cedimento, smottamento del terreno, valanga, slavina;
- 6) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico;

purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) i danni causati da:

- 1) - furto, intendendo per tale l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per gli altri, mediante rottura, forzatura o rimozione dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi;
- rapina, intendendo per tale l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia;
- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti e/o sparizioni di merci riscontrate negli inventari, appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;

- 2) guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - 3) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - 4) deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio, perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
 - 5) errori e/o omissioni di manovra o controllo;
- semprech  non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso Cattolica indennizzer  soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- c) i danni causati da o dovuti a:
- 1) umidit , brina e condensa, siccit , termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali;
 - 2) sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la fornitura di energia, gas, acqua;
 - 3) ordinanze di Autorit  o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari, attrezzature e arredamento, nonch  confische o requisizioni in genere;
 - 4) inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
 - 5) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 - 6) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - 7) errori di progettazione o calcolo;
 - 8) mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
 - 9) anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
 - 10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di propriet  del Contraente o dell'Assicurato;
- semprech  non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso Cattolica indennizzer  soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- d) i danni causati da o dovuti a:
- 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
 - 2) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - 3) perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialit  delle cose assicurate;
 - 4) responsabilit  civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita;
- e) i danni a:
- dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza;
- f) i danni causati da:

- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Art. 3 - Beni esclusi

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) disegni, modelli, stampi e simili;
- b) archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor;
- c) dati e supporti di dati;
- d) fabbricati e macchinari, in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di "leasing" qualora siano già coperti da apposita assicurazione;
- e) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- f) il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- g) aeromobili e natanti;
- h) veicoli a motore iscritti al P.R.A.

Art. 4 - Precisazioni su alcune tipologie di garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2) - "Esclusioni", si precisa che:

- 1) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor, dati e supporti di dati la Società, a parziale deroga dell'art. 3) - "Beni esclusi", lettere a), b) e c), indennizza, nei limiti del 30% della somma assicurata per il contenuto, il solo costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento al valore affettivo o artistico o scientifico.
Si intendono comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici e la loro ricostruzione.
L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese di riparazione o di ricostruzione effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
- 2) Relativamente ai danni da acqua dovuti a rottura di impianti idrici, igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione, da intasamento di gronde o pluviali, da rigurgito di fognature o da formazione di accumulo esterno di acqua piovana, da occlusione di tubazioni e condutture, ivi comprese le spese per la ricerca del guasto e per la sua riparazione, il pagamento dell'indennizzo per danni a cose poste in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di euro 200,00. L'assicurazione di cui al presente punto 2) verrà prestata fino alla concorrenza per singolo sinistro di euro 50.000,00.
- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici, Cattolica non risponde dei danni a:
 - 1) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - 2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - 3) cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, dei macchinari e degli impianti fissi per natura e destinazione;
 - 4) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

Per qualsiasi entità danneggiata, Fabbricati e/o Contenuto, il pagamento dell'indennizzo relativo all'assicurazione di cui al presente punto 3) sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di euro 300,00.
- 4) Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in occasione di eventi sociopolitici

e di atti di terrorismo, **Cattolica non risponde delle distruzioni, guasti o danneggiamenti:**

- a) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;**
- b) **verificatisi in occasione di occupazione non militare delle aree di pertinenza in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, Cattolica non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Esclusivamente per gli atti di terrorismo, Cattolica ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia con preavviso di quattordici giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'aliquota di premio afferente la garanzia *Terrorismo*, è pari al 5% del premio complessivo relativo all'assicurazione *Tutti i Rischi*.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata da Cattolica, essa provvederà alla riduzione del premio e rimborserà la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a euro 500,00.

- 5) Cattolica non risponde dei danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto.

Per qualsiasi entità danneggiata, Fabbricati e/o Contenuto, l'assicurazione di cui al presente punto 5) è operante a condizione che i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati assicurati. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a euro 2.000,00.

- 6) Relativamente ai danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, direttamente causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, Cattolica non indennizza i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:

- a) **controlli di funzionalità;**
- b) **manutenzione preventiva.**

L'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo pari al 5% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di euro 300,00. Il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa è pari al 50% della somma assicurata alla partita Fabbricati o Contenuto colpita dall'evento dannoso.

- 7) Relativamente alle spese e/o gli onorari che l'Assicurato pagherà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere, il massimo rimborso che Cattolica sarà tenuta a corrispondere è pari al 5% del danno suddetto con il massimo di euro 30.000,00.

Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6 - Verifica dello stato delle cose assicurate

A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi

avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione dei registri, fatture e quanto utile al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro entro cinque giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile,
- d) l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;
- e) presentare, nei tre giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;
- f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da Cattolica o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsto e disciplinato rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Cattolica, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno da Cattolica ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra di loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali

potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 10 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 7 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 11 - "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo" ;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 9 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impugnata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11 - Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo

A) Determinazione del valore delle cose assicurate.

I. Fabbricati.

Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e dalle norme vigenti, escludendo il valore dell'area, convenzionalmente fissato, di comune accordo tra le Parti, secondo i seguenti parametri.

- **Chiese e cappelle:**
 - 2.500,00 €/m² - post secolo XX°
 - 3.500,00 €/m² - post secolo XVII°, ante secolo XX°
 - 4.500,00 €/m² - ante secolo XVII°
- **Campanili:**
 - 250 €/m³ - post secolo XX°
 - 350 €/m³ - post secolo XVII°, ante secolo XX°
 - 450 €/m³ - ante secolo XVII°
- **Canoniche, oratori ed immobili ad uso civile abitazione, agricolo e commerciale:**
 - 300,00 €/m³.

II. Contenuto.

Fatto salvo quanto riportato nella definizione "Contenuto", il relativo valore si determina "allo stato d'uso", pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

III. Opere d'arte.

Fatto salvo quanto riportato nella definizione "Opere d'arte", il relativo valore è pari al loro valore attuale di mercato in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.

B) Determinazione dell'indennizzo.

I. Fabbricati.

Per "valore allo stato d'uso" dei fabbricati si intende il loro valore, determinato in base alle stime previste dal presente art. 11 - "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo", punto A) I, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno per i fabbricati è determinato prima con il criterio dello "stato d'uso" come sopra descritto; si calcola quindi la differenza tra la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte, compresi gli oneri di urbanizzazione e per riparare quelle soltanto danneggiate al netto del valore dei residui, escludendo il valore dell'area, e quella determinata "allo stato d'uso".

Il "supplemento di indennità" da aggiungere all'ammontare del danno "allo stato d'uso" è pari alla suddetta differenza.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. In nessun caso Cattolica, fermo quanto previsto dall'art. 13 - "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso". Qualora la somma assicurata risultasse inferiore al valore del fabbricato, l'indennizzo non sarà ridotto in proporzione dei maggiori valori riscontrati rispetto a quelli dichiarati; ciò, in totale deroga all'articolo 1907 del Codice Civile.

La Società provvederà al recupero del premio, a partire dall'annualità nella quale è avvenuto il sinistro, derivante dalla differenza tra il valore effettivamente riscontrato, applicando il valore specifico per metro quadrato, €/m², o per metro cubo, €/m³, al reale volume esterno del fabbricato, ed il valore dichiarato. Il premio relativo alle annualità successive sarà pari a quello calcolato sulla base della reale situazione di fatto riscontrata.

II. Contenuto

In caso di sinistro si determina il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

III. Opere d'arte

In caso di sinistro si determina il valore delle cose assicurate, pari al loro valore attuale di mercato in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante; il tutto

comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 12 - Assicurazione a "primo rischio assoluto"

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera in totale deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal suddetto articolo in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 13) - "Limite di indennizzo".

Art. 13 - Limite di indennizzo

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo, per ogni tipologia di garanzia, nei limiti delle somme assicurate e, comunque, nei limiti pattuiti tra le Parti al momento della sottoscrizione del contratto e indicati specificatamente in polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art. 2) - "Esclusioni", lettera d) 1).

Art. 15 - Anticipo indennizzi

L'assicurato ha il diritto di ottenere da Cattolica, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile pari ad un importo di almeno euro 50.000,00.

L'obbligazione di Cattolica:

- sarà in essere trascorsi novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi di cui all'art. 7) - "Obblighi in caso di sinistro".

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Poiché l'assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse e l'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità". Tale acconto verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato da Cattolica entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

Art. 16 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi da Cattolica e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 17 - Denuncia circostanziata del sinistro

A parziale modifica dell'art. 7) - "Obblighi in caso di sinistro", che sanciscono l'obbligo dell'Assicurato a presentare denuncia circostanziata del sinistro, si conviene che egli è tenuto unicamente a presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Resta tuttavia ferma la facoltà, da parte di Cattolica, di stabilire - avvalendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato - la quantità, la qualità e il valore di tutti gli enti garantiti esistenti al momento del sinistro. L'Assicurato viene quindi esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato dei suddetti parametri sugli enti garantiti.

Art. 18 - Differenziale storico e artistico

A parziale deroga dell'art. 11) - "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo", Cattolica indennizza, ad integrazione della somma assicurata per la partita fabbricati e nei limiti dei valori delle cose assicurate di cui al suddetto articolo e, comunque, entro i limiti fissati in polizza per ogni tipologia di garanzia, i maggiori danni che i fabbricati assicurati, aventi particolare valore storico artistico, possano subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tali maggiori danni sono quelli che eccedono la normale spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e possono riguardare, a titolo esemplificativo, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche.

Art. 19 - Merci in refrigerazione

Cattolica, a parziale deroga dell'art. 2) - "Esclusioni", lettera d) punto 2), indennizza i danni materiali diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi e celle direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio ed altri eventi garantiti in polizza;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso. **Il limite di indennizzo per singolo sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa è pari a euro 5.000,00.**

Art. 20 - Ricorso terzi

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di euro 500.000,00 per singolo sinistro**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da eventi di cui all'art. 1) - "Oggetto dell'assicurazione", anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale.

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

L'Assicurato deve immediatamente informare la Cattolica delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cattolica.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 21 - Rinuncia alla rivalsa

Cattolica rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 22 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

Cattolica indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 23 - Danni indiretti

Cattolica corrisponde all'Assicurato un'indennità aggiuntiva, **pari al 15% dell'importo pagabile a termini di polizza, con il massimo di euro 200.000,00 per singolo sinistro**, a titolo di danni indiretti che l'Assicurato sopporta a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 24 - Perdita delle pigioni

In caso di danno al fabbricato indennizzabile a termini di polizza Cattolica rifonderà all'Assicurato la parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò, per il tempo necessario al loro ripristino e, comunque, non oltre il limite di un anno. **Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato, proprietario, che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Tale estensione di garanzia è**

prestata fino alla concorrenza di euro 150.000,00 per singolo sinistro.

Art. 25 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. **Cattolica ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

**APPENDICE RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI DEI FABBRICATI
VINCOLATI
CON PREMIO ESENTE DALL'IMPOSTA GOVERNATIVA**

Resta convenuto che per i beni mobili e immobili di interesse Storico Artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni, gli atti contrattuali sono emessi in esenzione da imposta governativa. **Ciò, a condizione che il Legale Rappresentante dell'Ente assicurato abbia sottoscritto una delle due seguenti autocertificazioni, A) o B), facente parte integrante dell'atto contrattuale.**

A) Il Legale Rappresentante è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni mobili e immobili di interesse storico artistico riportati nell'allegato elenco, dichiara di essere in possesso del Decreto di Vincolo e che i beni ad esso relativi sono compresi negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, come verificabile dal Decreto di Vincolo medesimo allegato."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO

.....

B) Il Legale Rappresentante non è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni mobili e immobili di interesse storico artistico, dichiara che i beni soggetti a Vincolo non sono ancora compresi negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, ma che rientrano nel regime di tutela ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO

.....

Il presente atto è stato redatto in triplice copia e quindi accettato e sottoscritto in _____, il ____/____/____

**SOCIETA' CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA**

Agenzia Generale di



